

Che al termine di tale congedo e cioè al 15 corr. mese, il predetto Ingegnere non si presentò in servizio e chiese invece di essere collocato in aspettativa per motivi di famiglia per il periodo massimo consentito;

Visto che nulla osta all'accoglimento della domanda di aspettativa anche nella considerazione che durante l'assenza nessun assegno verrà corrisposto e che quindi il Comune senza dispendio potrà, al momento opportuno e con deliberazione a parte, provvedere per l'interinato in modo da non pregiudicare il buon funzionamento della sezione cui è a capo il Mussi;

Visto l'art. 33 del vigente Regolamento organico che consente la concessione d'aspettativa senza assegni fino al massimo di un anno;

DELIBERA

L'Ing. Cav. GIOVANNI MUSSI è collocato a sua domanda in aspettativa per motivi di famiglia e per un anno a far tempo dal 16 corrente mese.

Durante tale periodo nessun assegno gli verrà corrisposto e l'Amministrazione si riserva di provvedere alla sostituzione ad interim chiamando altro Ingegnere con incarico straordinario e temporaneo.

pure in data

18 NOVEMBRE 1929. ANNO VIII°

N°. 21096 PROT°

OGGETTO

27457

APPROVAZIONE DEL NUOVO TESTO DEL REGOLAMENTO DI EDILIZIA.

TESTO

Richiamata la deliberazione podestarile del 15 Settembre 1928 N. 38 con la quale veniva nominata una speciale commissione incaricata della redazione del nuovo Testo del Regolamento di Edilizia, agiornandolo ed uniformandolo alle ultime disposizioni di Legge; in modo anche da adeguarlo alle nuove esigenze cittadine ed allo sviluppo urbano del Capoluogo;

Visto ed esaminato il nuovo testo e riscontratolo completo anche per quanto riguarda le particolarità disposizioni che hanno riferimento alle recenti norme legislative emanate a tutela delle categorie dei professionisti interessati le cui rappresentante vennero preventivamente interpellate;

DELIBERA

- 1) E' approvato il nuovo Testo del Regolamento di Edilizia il quale consta di N°.69 articoli distribuiti in IX Capi e controfirmato dal sottoscritto deliberante forma parte integrante della presente deliberazione;
- 2) E' abrogata ogni altra precedente disposizione regolamentare in materia che contrasti col presente Testo.

*N. 2245-17. Min. 2
Noto n. 201/104 L. 25/11. 1929. VIII°*

*N. 6667. 1. Min. 21°
Lito ed approv. Dall. S. P. D. in adunanza
19. 12. 1929, VIII°*